



UNIONE DEI COMUNI DI GELA, BUTERA E NISCEMI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 24/06/2025

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DI GELA, BUTERA E NISCEMI. TRIENNIO 2025 – 2028.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che l'Unione dei Comuni di Gela, Niscemi e Butera - la cui classe demografica, dettata dalla sommatoria dei rispettivi abitanti è pari a poco più di 100.000 unità - è stata costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel DDG n. 1258/A8 del 21.12.2022 – PR FESR Sicilia 2021/2027; allo scopo di assolvere alle procedure connesse all'attuazione della FUA ed a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 e su altre risorse comunitarie e nazionali, che potrebbero in futuro rendersi disponibili;

PRECISATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 4, primo periodo del T.U.E.L. all'Unione di Comuni *“si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione”*;

RICHIAMATA la Determinazione presidenziale n. 1/2025 con la quale il Segretario Generale di Gela è stato nominato sia Segretario Generale sia Dirigente dall'Area Affari Generali dell'Unione dei Comuni di Gela, Butera e Niscemi;

RITENUTO necessario, ai fini della piena operatività della FUA, dotare l'Ente del proprio Bilancio di previsione e del Revisore dei conti; chiamato a vigilare sul rispetto delle norme e dei principi contabili da parte degli Amministratori e dei Tecnici dell'Unione;

RICHIAMATA la Legge Regionale 17/03/2016, n. 3, recante *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016”*, successivamente modificata dalla Legge 11 agosto 2016 n. 17 e dall'art. 39 della Legge Regionale n. 16/2017;

CONSTATATO che dalla formulazione dell'art. 10, comma 1, secondo periodo della succitata Legge Regionale 17.03.2016, n. 3 - che viene di seguito riprodotto *“Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.”* - si ricava che il professionista interessato alla nomina a Revisore Unico di un'Unione di Comuni, (oltre ad essere residente in Sicilia), deve essere in

possesto dei requisiti di seguito elencati; corrispondenti, di fatto, ai Comuni di **Fascia 1**, cioè quei Comuni che hanno una popolazione fino a 5.000 abitanti:

- 1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei Revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

ATTESA - ai fini di cui sopra - la necessità di procedere alla nomina del Revisore unico per il triennio 2025-2028 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di apposito Avviso, da pubblicare per almeno 30 (trenta) giorni sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Gela, Butera e Niscemi e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti, residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/FL del 05/04/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008 gli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A commercialisti dell'Albo";

RIBADITO che l'Unione di Comuni - FUA Gela, Butera e Niscemi, di recente costituzione, non ha ancora approvato il proprio Bilancio di previsione finanziaria;

RILEVATO, pertanto, che in ordine all'attività, che sarà prestata nelle more dell'approvazione del primo Bilancio di previsione dell'Unione, **l'onorario da riconoscere, a norma di legge, al nuovo Revisore unico dei conti potrà essere corrisposto in un'unica soluzione**, a saldo dell'attività fino a quel momento svolta, **soltanto dopo l'approvazione del Bilancio stesso**. Resta inteso, che una volta approvato il Bilancio di previsione, l'attività professionale del Revisore unico dei conti inizierà ad essere remunerata regolarmente con cadenza mensile;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di Avviso pubblico e ritenuto meritevole di approvazione; del quale è parte integrante il Fac-simile di Domanda;

CHIARITO che lo stravolgimento dell'impostazione del fac-simile di domanda - così come approvato con la presente Determinazione - è causa di esclusione dalla procedura per il suo autore. Allo stesso modo è causa di esclusione la mancata allegazione - a cura del professionista - anche di uno soltanto dei documenti, esplicitamente richiesti dall'allegato Avviso pubblico;

VISTI:

- la legge n. 132 del 13/05/1997, recante *"Nuove norme in materia di revisori contabili"*;
- il D.M. n. 475 del 25/09/1997 avente ad oggetto *"Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali"*;
- il D.M. 20/5/2005 recante *"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali"*;
- il D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del 17/07/2016, recante *"Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei*

conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";

- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009"*, e successive modifiche e integrazioni;

- l'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii. concernente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;

- l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;

- il D.M. 21/12/2018 avente ad oggetto *"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali"* pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019

CONSIDERATO che la nomina del Revisore dei conti è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 1 del 31/01/2025 avente per oggetto *"Specifiche In Tema di Organizzazione degli Uffici e gestione del Personale presso l'Unione dei Comuni di Gela, Niscemi e Butera. Atto D'indirizzo."*, con la quale è stata approvata la nuova composizione dell'Ufficio comune dell'Unione;

DATO ATTO che sulla presente non può essere acquisito ad oggi il Visto di copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'assenza di un Bilancio di previsione dell'unione;

DETERMINA

per le motivazione in premessa indicate e che si intendono di seguito integralmente trascritte :

1. di approvare - come, di fatto, approva in ogni sua parte - l'allegato "Avviso pubblico", propedeutico alla nomina dell'organo monocratico di Revisione economico-finanziaria dell'Unione per il triennio 2025/2028, a decorrere data data di esecutività della Deliberazione consiliare di nomina dell'Unione dei Comuni;

2. di approvare - come, di fatto, approva in ogni sua parte - l'allegato schema della *"Domanda di partecipazione"* alla procedura di nomina a Revisore dei conti dell'Unione dei Comuni di Gela, Butera e Niscemi per il triennio 2025-2028;

3. di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui al punto n. 1, sia sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni di Gela, Butera e Niscemi sia sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali nella sezione *"Avvisi Pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali"*, per almeno trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente;

4. di dare atto che sulla presente Determinazione non viene acquisito il "Visto contabile" di cui all'art. 153, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto che il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Area Urbana Funzionale, costituita da Gela, Butera e Niscemi, procederà, con apposita Deliberazione, alla nomina, del suo primo Revisore dei conti.

La nomina avverrà a seguito di sorteggio con procedure telematiche, ristretto ai soli candidati, in possesso dei requisiti di legge, che entro il termine del succitato Avviso pubblico, allegato

alla presente, avranno fatto pervenire la propria Manifestazione di interesse, completa in tutti i suoi contenuti oltre che dei suoi allegati: non sono ammesse, per alcun motivo, forme di soccorso istruttorio;

5 bis. di ribadire che lo stravolgimento dell'impostazione del fac-simile di domanda - così come approvato con la presente Determinazione - è causa di esclusione dalla procedura per il suo autore. Allo stesso modo è causa di esclusione la mancata allegazione - a cura del professionista - anche di uno soltanto dei documenti, esplicitamente richiesti dall'allegato Avviso pubblico;

6. di dare atto che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria, trovano la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D.Lgs n. 267/2000 e nell'art. 9 della L.R. n. 15 del 11/05/1993 e ss.m.ii.;

7. di dare atto che, ad oggi, manca il Regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni;

8. di dare atto che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso; il cui importo è stabilito contestualmente alla delibera consiliare di nomina. Tale importo è determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D.lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 21-12-2018;

8 bis. di dare atto che in mancanza di Bilancio di previsione il professionista da nominare deve avere piena consapevolezza che **l'onorario dovutogli, a norma di legge, potrà essere corrisposto in un'unica soluzione, a saldo dell'attività fino a quel momento svolta, soltanto dopo l'approvazione del Bilancio stesso.** Resta inteso, che una volta approvato il Bilancio di previsione, l'attività professionale del Revisore unico dei conti inizierà ad essere remunerata regolarmente con cadenza mensile;

9. di attestare che in merito all'istruttoria del presente atto, lo scrivente non versa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.7/2029 e dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii.;

10. di pubblicare - per almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Determinazione - lo schema di Avviso con annessa la Manifestazione di interesse sia all'Albo Pretorio on line dell'Unione oltre che sul Portale "*Amministrazione trasparente*" dell'Ente locale, all'interno della Sezione di primo livello, rubricata "Provvedimenti" - Sottosezione, denominata, "Provvedimenti dirigenti amministrativi";

10 bis. di dare atto che lo schema di Avviso pubblico con annessa la Manifestazione di interesse deve rimanere pubblicata per almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Determinazione anche sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali;

11. di dare atto che rimangono sempre salvi in capo allo scrivente - avuto riguardo alla procedura di nomina del Revisore unico dei conti dell'Unione - i poteri di autotutela in capo all'Unione, senza alcuna pretesa di qualsivoglia natura, da parte dei partecipanti;

12. di dare atto che lo scrivente è Responsabile del procedimento di cui alla presente;

13. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso:

a) Ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;

b) Ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'Albo o dalla data di notificazione o comunicazione, se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (D.Lgs. 2.7.2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all'Albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, ex art. 23 dello Statuto regionale.

Il Segretario Generale dell'Unione dei Comuni di Gela, Butera e Niscemi/Dirigente dell'Area
Affari Generali
Avv. Giovanni Curaba